

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO SEDE DI ROMA

RICORSO

CON ISTANZA DI DECRETO EX ART. 56 CPA

Nell'interesse del **SIG. AVV. RAFFA MASSIMO**, nato a Forlì (FC) il 26 dicembre 1951, residente in Messina, Via N. Fabrizi, 87, cod. fisc. RFF MSM 51T26 D704G, rappresentato e difeso da sé medesimo, unitamente e disgiuntamente all'Avv. Antonino Araca (cod. fisc. RCA NNN 85S28 G377V), giusta procura in calce allegata al presente atto, ed elettivamente domiciliato ai fini del presente giudizio, ai sensi dell'art. 16 *sexies* del D.L. n. 179/2012, convertito con modificazioni dalla L. 221/2012, presso il domicilio digitale di quest'ultimo, il quale dichiara di volere ricevere le comunicazioni relative al presente giudizio alla PEC avv.antoninoaraca@pec.giuffre.it

CONTRO

- Il **CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA**, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso per legge presso l'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi, 12;
- Il **MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**, in persona del Ministro e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso per legge presso l'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

E NEI CONFRONTI DI

- **AVV. PELLEGRINO GIUSEPPE**, nato a Torino il 10 settembre 1945, cod. fisc. PLL GPP 45P10 L219V, residente in Chieri, Via Sant'Agostino, 6, 10023 (TO), pec. giuseppepellegrino@pec.ordineavvocatitorino.it, collocato al 451° posto della graduatoria;
- **AVV. MARCO VERSIGLIONI**, nato a Perugia il 21 giugno 1961, cod. fisc. VRS MRC 61H21 G478H, ivi residente in Via Romana 2/B, pec. marco.versiglioni@avvocatiperugiapec.it, collocato al 450° posto della graduatoria;
- **DOTT. SPINAZZOLA ANTONIO**, nato a Sapi (SA) il 18 settembre 1949, cod. fisc. SPN NTN 49P18 I422W, residente in Torino, Piazza Amedeo Peyron, 15, pec. aspinazzola@pec.it, collocato al 449° posto della graduatoria;

PER L'ANNULLAMENTO - PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA

- della Delibera n. 243/2019/IV pubblicata in data 21 febbraio 2019, con cui il Presidente del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, ha approvato *“a rettifica della precedente approvata con delibera n. 1049 del 22.5.2018- la graduatoria di cui agli allegati tabulati “Elenco A- Graduatoria” ed “Elenco A/bis-Graduatoria Bolzano”- del concorso per la copertura di n. 461 posti di giudice tributario, di cui n. 8 riservati alle sedi di Bolzano”* nella parte in cui ha attribuito al ricorrente un punteggio di 25,75, collocandolo al 544° posto;
- ove occorra dei verbali con cui la Commissione esaminatrice ha proceduto all'esame dell'istanza di autotutela del ricorrente ed alla relativa valutazione dei titoli, nella parte in cui ha attribuito al ricorrente punti 3 per l'attività prestata quale Magistrato presso il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana (Colonna A), prestata dal 14.04.05 al 13.04.11, in luogo di punti 9,00;
- di tutti i verbali ed ogni altro atto connesso, consequenziale- ivi compresi i provvedimenti di nomina e assegnazione delle sedi- e/o presupposto con quelli impugnati, quali le deliberazioni ed altri, ancorché non conosciuti, che possano fraporsi al diritto fatto valere dal ricorrente.

NONCHÈ

- per l'accertamento e la declaratoria dell'obbligo dell'intimata Amministrazione a provvedere alla revisione della valutazione dei titoli del ricorrente e del relativo punteggio assegnatogli.
- per l'accertamento e la condanna ex art. 30 cpa dell'amministrazione intimata al risarcimento del danno in forma specifica ai sensi dell'art. 30 c.p.a. e 2058 c.c., nonché, ove occorra e, comunque in via subordinata, al risarcimento del danno per perdita di chance e delle relative somme, con interessi e rivalutazione, come per legge;

IN FATTO

Il ricorrente ha partecipato al concorso per titoli per la nomina di Giudice Tributario, bando n. 06/2016 approvato con delibera n. 1812 del 19.07.2016, pubblicato in GU n. 62 del 5 agosto 2016.

Con il superiore bando è stato indetto, ai sensi dell'art. 11, comma 5, del D.Lgs. n. 545/92, il concorso pubblico, per titoli, per la nomina di n. 202 giudici tributari, di cui 118 da assegnare

alle Commissioni Tributarie Provinciali e 84 alle Commissioni Tributarie Regionali.

I posti disponibili sono stati successivamente ampliati di altre 259 unità, ragione per cui all'esito del concorso saranno nominati n. 461 giudici tributari, di cui 285 da assegnare alle Commissioni Tributarie Provinciali e 176 alle Commissioni Tributarie Regionali (v. Delibera n. 1196/2018 del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria).

Le modalità di valutazione dei titoli dei partecipanti al concorso sono prestabilite ed il bando fa espresso richiamo ai criteri per l'applicazione dei punteggi previsti dalla tabella "E" allegata al D.Lgs. n. 545/1992, contenente *"Criteri generali di valutazione e punteggi per la nomina a componenti delle commissioni tributarie"* che qui si riporta:

TABELLA E

Titoli di servizio		
Magistrato ordinario o equiparato	di Tribunale	0,50
	d'Appello	1
	di Cassazione	1,5
	di Cassazione idoneo alle funzioni direttive superiori	2
	uditore giudiziario	0,25
Attività professionali	ragionieri e perito commerciale	0,25
	notaio, avvocato, procuratore, dottore commercialista e revisore contabile	0,50
Docenze	ricercatore	0,50
	professore associato	1
	professore ordinario C; straordinario	1,5
	insegnante in istituti di istruzione secondaria di secondo grado	0,25
	insegnante incaricato o con contratto in università	0,50
	assistente, contrattista, borsista o assegnista in università	0,25
Dipendenti dello Stato o di altre Amministrazioni Pubbliche	in qualifica inferiore a primo dirigente	0,25
	in qualifica di primo dirigente e dirigente superiore	1
	in qualifica di dirigente generale	1,50
	con incarico di ispettore tributario centrale	1,50
Attività alle dipendenze di terzi		0,25
Attività di amministratore, sindaco, dirigente in società di capitali		0,50
Titoli accademici o di studio		
Dottorato di ricerca o libera docenza		2
Abilitazione all'insegnamento negli istituti secondari di secondo grado "in materie giuridiche ed 1,50 economiche" ed in "ragioneria e tecnica"		1,50
Abilitazione all'insegnamento negli istituti secondari di secondo grado		1

Abilitazione all'esercizio della professione di avvocato e procuratore e di dottore commercialista	2
--	---

Il ricorrente presen

tava domanda di partecipazione, dichiarando di avere svolto le seguenti attività valutabili di cui alla superiore tabella:

a) Titoli di servizio:

- **Magistrato** presso il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia (equipollente al Consigliere di Stato) dal 14.04.05 al 13.04.11;

Attività professionali:

- Avvocato abilitato dal 23.07.87 al 30.10.2016, iscrizione n. 563;
- Procuratore dal 06.06.81 al 22.07.87, iscrizione n. 563;

Docente:

- Insegnante di ruolo in materie giuridiche ed economiche presso istituti d'istruzione secondaria di 2° grado dal 01.09.2000 al 30.10.2016;

Attività svolte presso Società di capitali:

- Amministratore presso "Azienda Meridionale Acque Messina S.p.A. (già azienda speciale) dal 1998 al 2003;

b) Titoli accademici e di studio:

- abilitazione all'insegnamento negli istituti secondari di 2° grado in materie giuridiche economiche conseguita il 23.05.83 presso il Ministero della Pubblica Istruzione-Ufficio Scolastico Regionale di Palermo.
- abilitazione all'esercizio della professione di avvocato e procuratore conseguita il 08.05.81 presso la Corte d'Appello di Messina;
- abilitazione all'esercizio della professione di avvocato e procuratore conseguita il 8/5/1981.

In data 5 giugno 2018 veniva pubblicata la graduatoria provvisoria e l'Avv. Raffa si collocava al 443° posto, con un punteggio finale di 27,25.

L'Amministrazione assegnava, nello specifico, la seguente valutazione:

CATEGORIA D'ATTIVITÀ	PUNTEGGIO
----------------------	-----------

A	00,00
B	17,50
C	03,25
F	03,00
G	03,50
TOTALE	27,25

La Commissione di valutazione, erroneamente ed illegittimamente, aveva omesso di assegnare al ricorrente, nella categoria “A”, il punteggio di 9 punti dovuto per l’attività svolta quale Magistrato presso il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana, equiparabile a Consigliere di Stato, nel periodo che va dal 14 aprile 2005 al 13 aprile 2011, quindi per ben 6 anni (anni 6 per 1,50 punti = 9 punti).

L’odierno ricorrente, quindi, in data 13 giugno 2019, inoltrava una istanza di modifica in autotutela, chiedendo la rettifica del punteggio: *“in quanto non è stato valutato il periodo di servizio relativo all’attività componente effettivo della Sezione Consultiva del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana (equipollente, per la Regione Siciliana, al Consiglio di Stato)”*. Nel caso di specie non trattasi di Magistratura onoraria, bensì a mente dello Statuto speciale delle Regione Siciliana, di piena corrispondenza di funzioni e di carriera con i Consiglieri di Stato con relativi scatti biennali di anzianità, ancorché a tempo determinato... **per un punteggio complessivo di 9 punti (nove)**”.

Ebbene, con nota del 5 luglio 2018, prot. n. 0014125, veniva comunicato **l’accoglimento dell’istanza in autotutela** e così si legge: *“vista la documentazione agli atti d’ufficio, si comunica che la Sua istanza in autotutela in data 13.6.2018, **concernente il servizio espletato presso il Consiglio di Giustizia Amministrativa, è stata accolta**. La sua posizione in graduatoria sarà corretta con successivo provvedimento, all’esito dell’istruttoria di tutte le autotutele pervenute”*.

In particolare, dal verbale della seduta del 2 luglio 2018, emerge che la Commissione esaminatrice, così provvedeva: *“**istanza in autotutela del 13.6.2018- accolta-** La Commissione esamina la documentazione agli atti d’ufficio e l’attestato inviato: si prende atto del servizio,*

di cui alla categoria “A”, svolto presso il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana di cui non erano stati inseriti i dati nel programma informatico. Si acquisirà d’ufficio una certificazione della Magistratura di appartenenza che permetta la ricostruzione della progressione di carriera, non indicata nella domanda di concorso né nella documentazione allegata all’istanza in autotutela. Nel calcolo del punteggio si terrà conto della sovrapposizione temporale delle attività di magistrato e di avvocato, come si evince dalla tabella sinottica di valutazione delle attività svolte in periodi sovrapposti (pubblicata sul sito [www.giustizia-tributaria .it](http://www.giustizia-tributaria.it) sezione concorsi in data 13.5.2018)”.

Sennonché, in data 21.02.2019 veniva pubblicata la graduatoria definitiva del concorso in esame ed al ricorrente, in maniera del tutto errata ed illegittimamente, veniva attribuito addirittura un punteggio inferiore rispetto a quello che era stato riconosciuto in precedenza, pari a 25,75 punti, collocandolo al 544 posto).

L’Amministrazione assegnava, nello specifico, la seguente nuova valutazione:

CATEGORIA D’ATTIVITÀ	PUNTEGGIO
A	03,00
B	14,50
C	01,75
F	03,00
G	03,50
TOTALE	25,75

Ebbene, nonostante la Commissione abbia “accolto” interamente e non parzialmente l’istanza in autotutela, nell’attribuzione dei punti relativi all’esercizio della funzione di Magistrato della Giurisdizione superiore, ha assegnato solo 3 punti a fronte dei 9 punti che, invece, avrebbero dovuto assegnare.

Tra l’altro il calcolo era alquanto elementare:

$$1,50 \text{ (Magistrato Ordinario o equiparato- di Cassazione)} \times 6 \text{ (anni)} = 9$$

Orbene, rettificando il punteggio assegnato al ricorrente, con l’aggiunta di 9 punti per la categoria “A”, l’Avv. Massimo Raffa, in ragione della data di nascita (26 dicembre 1951)

verrebbe a collocarsi al posto 247 della graduatoria definitiva.

CATEGORIA D'ATTIVITÀ	PUNTEGGIO
A	09,00
B	14,50
C	01,75
F	03,00
G	03,50
TOTALE	31,75

La valutazione effettuata dalla Commissione esaminatrice risulta assolutamente e comunque errata, e per questi motivi assolutamente meritevole di annullamento.

Infatti, l'esclusione dell'odierno ricorrente ed il comportamento dell'Amministrazione resistente si manifestano illegittimi, ed i provvedimenti adottati sono assolutamente apodittici e contrastanti con le disposizioni normative vigenti in materia, oltre che con la stessa previsione del bando di concorso, e dovranno essere annullati per le seguenti ragioni di

DIRITTO

1). VIOLAZIONE DI LEGGE ED UNA FALSA INTERPRETAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO, IN RELAZIONE ALLA TABELLA E ALLEGATA AL D.LGS. N. 545/92, OSSIA “CRITERI GENERALI DI VALUTAZIONE E PUNTEGGI PER LA NOMINA A COMPONENTI DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE”, NONCHÉ VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO. ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL *FAVOR PARTECIPATIONIS*. ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO. ECCESSO DI POTERE PER ARBITRARIETÀ MANIFESTA, IRRAGIONEVOLEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA, SVIAMENTO E ILLOGICITÀ. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 DELLA COSTITUZIONE.

L'odierno ricorso trae origine, principalmente, dall'omessa ed erronea valutazione dei titoli di servizio, per l'attività di Magistrato espletata al Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione siciliana, dal 14 aprile 2005 al 13 aprile 2011.

Più in particolare, errando, la Commissione giudicatrice ha riconosciuto all'Avv. Raffa solo 3

punti, per il periodo di 6 anni svolto, evidentemente considerando l'attività di Magistrato di CGA come "Magistrato di Tribunale", per il quale ogni anno di attività equivale a 0,50 punti; anziché come "Magistrato di Cassazione", per il quale ogni anno di attività equivale a 1,50 punti; pervenendo in tal modo ad una formulazione errata della graduatoria finale, in danno del ricorrente.

Com'è noto, il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana (CGA) è il massimo organo della giustizia amministrativa operante in Sicilia.

La base costituzionale del Consiglio di Giustizia si rinviene nell'art. 23 dello Statuto siciliano, secondo il quale *"Gli organi giurisdizionali centrali avranno in Sicilia le rispettive sezioni per gli affari concernenti la Regione" (1° comma); "Le sezioni del Consiglio di Stato e della Corte dei Conti svolgeranno altresì le funzioni rispettivamente consultive e di controllo amministrativo e contabile" (2° comma); "I ricorsi amministrativi, avanzati in linea straordinaria contro atti amministrativi regionali, saranno decisi dal Presidente della Regione, sentite le Sezioni regionali del Consiglio di Stato"*.

Nel 2002, l'istituzione fu riformata con decreto legislativo, D.Lgs. 24 dicembre 2003, n. 373, rubricato: *"Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione siciliana concernenti l'esercizio nella regione delle funzioni spettanti al Consiglio di Stato"*.

Tale decreto legislativo, all'art. 1 statuisce che: *"1. Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, di seguito denominato: «Consiglio di giustizia amministrativa», esercita funzioni consultive e giurisdizionali nella Regione siciliana, ai sensi dall'articolo 23 dello Statuto speciale. 2. Il Consiglio di giustizia amministrativa ha sede in Palermo ed è composto da due Sezioni, con funzioni, rispettivamente, consultive e giurisdizionali, **che costituiscono Sezioni staccate del Consiglio di Stato**"*.

Ebbene, non vi possono essere dubbi in merito al punteggio da attribuire quale "Titolo di servizio", per l'attività prestata quale Magistrato presso il CGA, che va equiparato al Magistrato di Cassazione e non a quello di Tribunale.

È perciò evidente l'errore di calcolo nel punteggio in cui è incorsa la Commissione di concorso.

Il calcolo corretto è il seguente:

$$\mathbf{n. 6 (anni) \times 1,50 = 9.}$$

Pertanto, in ragione di ciò, il punteggio da attribuire al ricorrente per l'attività di Magistrato svolta presso il CGA è pari ad un totale di 9 punti, anziché di 3.

Evidenti appaiono, dunque, le violazioni del bando di concorso con conseguente declaratoria di illegittimità dei provvedimenti gravati.

In conclusione, apportando la correzione ed integrazioni menzionate nel presente atto, l'Avv. Raffa arriverebbe ad un punteggio totale di 31,75 contro i 25,75 assegnati dalla Commissione. Con tale punteggio il ricorrente scalerebbe la classifica assestandosi al 247° posto della graduatoria, in ragione dell'età anagrafica (nato il 26 dicembre 1951), ottenendo la nomina a Giudice Tributario.

1.2. Gli atti impugnati, tra l'altro, sono stati adottati in difetto assoluto di motivazione.

Infatti, non è dato sapere il ragionamento seguito dall'Amministrazione resistente allorché ha provveduto a ricalcolare il punteggio del ricorrente a seguito dell'istanza in autotutela.

Come emerge dalla documentazione versata in atti, il ricorrente con istanza del 13 giugno 2018, ha chiesto la rettifica del punteggio: *“in quanto non è stato valutato il periodo di servizio relativo all'attività componente effettivo della Sezione Consultiva del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana (equipollente, per la Regione Siciliana, al Consiglio di Stato)”*. Nel caso di specie non trattasi di Magistratura onoraria, bensì a mente dello Statuto speciale delle Regione Siciliana, di piena corrispondenza di funzioni e di carriera con i Consiglieri di Stato con relativi scatti biennali di anzianità, ancorché a tempo determinato... **per un punteggio complessivo di 9 punti (nove)**”.

Ebbene, con nota del 5 luglio 2018, prot. n. 0014125, veniva comunicato l'accoglimento dell'istanza in autotutela e così si legge: *“vista la documentazione agli atti d'ufficio, si comunica che la Sua istanza in autotutela in data 13.6.2018, concernente il servizio espletato presso il Consiglio di Giustizia Amministrativa, **è stata accolta**. La sua posizione in graduatoria sarà corretta con successivo provvedimento, all'esito dell'istruttoria di tutte le autotutele pervenute”*.

La Commissione esaminatrice, nella seduta del 2 luglio 2018, così provvedeva: ***“istanza in autotutela del 13.6.2018- accolta- La Commissione esamina la documentazione agli atti d’ufficio e l’attestato inviato: si prende atto del servizio, di cui alla categoria “A”, svolto presso il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana di cui non erano stati inseriti i dati nel programma informatico. Si acquisirà d’ufficio una certificazione della Magistratura di appartenenza che permetta la ricostruzione della progressione di carriera, non indicata nella domanda di concorso né nella documentazione allegata all’istanza in autotutela. Nel calcolo del punteggio si terrà conto della sovrapposizione temporale delle attività di magistrato e di avvocato, come si evince dalla tabella sinottica di valutazione delle attività svolte in periodi sovrapposti (pubblicata sul sito [www.giustizia-tributaria .it](http://www.giustizia-tributaria.it) sezione concorsi in data 13.5.2018)”***.

Tuttavia, in maniera del tutto ingiustificata, invece di procedere all’assegnazione dei 9 punti, così come richiesto nell’istanza, procedeva ad assegnarne solo 3.

Non si spiega, quindi, com’è possibile che a seguito dell’accoglimento “totale” e non “parziale” dell’istanza, l’Amministrazione abbia poi provveduto all’assegnazione di soli 3 punti.

3). DOMANDA DI SOSPENSIONE CAUTELARE, ANCHE IN VIA D’URGENZA, DEI PROVVEDIMENTI IMPUGNATI.

In relazione a tutte le considerazioni sopra svolte il ricorso appare assistito dal prescritto *fumus boni iuris*, per cui merita accoglimento la domanda cautelare che si propone, di sospensione dell’esecuzione degli atti impugnati.

Invero, nelle more del giudizio, in mancanza della sospensione dell'esecuzione degli atti impugnati, il ricorrente si vedrebbe preclusa la possibilità di svolgere le funzioni di Giudice Tributario.

I provvedimenti impugnati, invero, ledono il diritto al lavoro del ricorrente (costituzionalmente garantito); e conseguentemente determinano gravissimi disagi a carico degli stessi, oltre che patrimoniali, anche morali e psicologici, tipici delle persone prive di una adeguata collocazione nel mondo del lavoro, che non riescono a raggiungere la piena estrinsecazione

della propria persona e che devono oltretutto garantire una esistenza dignitosa a sé e alla propria famiglia.

Sussiste, quindi, anche il *periculum in mora*, ai fini della tutela cautelare d'urgenza, giustificato dall'essere imminente l'inizio la fase dell'assunzione, ed il cui espletamento senza la partecipazione del ricorrente determinerebbe immediati effetti giuridici e fattuali irreversibili ed irreparabili, tanto immediati da non consentire neppure di attendere il tempo intercorrente tra il deposito del ricorso e la prima camera di consiglio utile per l'esame in sede collegiale della domanda cautelare. È evidente la estrema gravità e l'urgenza richieste normativamente per la concessione della misura cautelare monocratica.

A tal fine è opportuno evidenziare che, *“la funzione del provvedimento cautelare monocratico d'urgenza non è di anticipare l'esito del giudizio, bensì di prevenire il formarsi di situazioni gravemente pregiudizievoli e altresì irreversibili, ossia tali da non poter essere rimediate neppure con una ordinanza collegiale emessa alla prima camera di consiglio utile”* (cfr. *ex plurimis*, Cons. di Stato, sez. III, decreto monocratico cautelare, 19 maggio 2015, n. 2129; T.A.R. Lazio, sede di Roma, sez. I, decreto monocratico cautelare, 9 ottobre 2015, n. 4246).

4). IN ORDINE ALL'INTEGRITÀ DEL CONTRADDITTORIO E DELLA SUA INTEGRAZIONE.

Considerato che ai fini di un'eventuale integrazione del contraddittorio, potenziali controinteressati potrebbero essere tutti i partecipanti al concorso che sono collocati nella graduatoria tra il 247° ed il 544° posto, stante l'elevato numero dei soggetti coinvolti e l'impossibilità per i ricorrenti di reperire i nominativi di tutti ed i loro luoghi di residenza, si chiede che di potervi provvedere a mezzo di notifica per pubblici proclami.

A tal uopo, si chiede, ai sensi dell'art. 41, co.4 c.p.a. e dell'art. 151 c.p.c., che la notifica per pubblici proclami avvenga mediante pubblicazione del testo integrale del ricorso sul sito internet dell'Amministrazione resistente, con le modalità che vorrà dettare, come da precedenti determinazioni assunte in controversie analoghe dall'On. Tribunale adito.

Infatti, la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito dell'amministrazione resistente consentirebbe di garantire ugualmente la conoscenza dell'atto.

Tutto ciò premesso e considerato il ricorrente, come sopra rappresentato e difeso,

C H I E D E

Che l'Onorevole Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, voglia:

- 1). In via preliminare, ritenuti sussistenti i presupposti di cui all'art. 56 c.p.a., con decreto presidenziale, in via provvisoria, sospendere gli atti impugnati;
- 2). In via cautelare, sospendere l'efficacia dei provvedimenti impugnati;
- 3). Nel merito, accogliere il presente ricorso e per l'effetto, annullare i provvedimenti impugnati, meglio specificati in epigrafe;
- 4). Condannare l'Amministrazione resistente al risarcimento del danno in forma specifica, mediante l'assegnazione degli ulteriori 6 punti dovuti e la nomina del ricorrente quale Giudice Tributario;
- 5). In via subordinata condannare l'Amministrazione resistente al risarcimento del danno per equivalente;
- 6). Con vittoria di spese e compensi di causa, oltre rimb. forf. spese gen., IVA e CPA.

Salvis iuribus

Notazione fiscale: ai sensi e per gli effetti della legge 488/99, si dichiara che la presente controversia è di valore indeterminabile, e che l'importo versato a titolo di contributo unificato in misura fissa è pari a €. 325,00.

Avv. Massimo Raffa

Avv. Antonino Araca